



LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ IN CASO DI LAVORI CON PRESENZA DI AMIANTO

L'imprenditore conferma (spuntare ciò che interessa)

- di applicare sempre la necessaria diligenza in caso di lavori con presenza di amianto,
- di adottare le misure attualmente raccomandate o richieste per proteggere la salute di lavoratori, abitanti o utenti dell' opera edilizia. Ciò significa, in particolare, che lavora rispettando le disposizioni in vigore e le norme tecniche riconosciute e adotta le necessarie misure di protezione (maschere antipolvere, indumenti protettivi, aspirapolveri industriali ecc.),
- di ricorrere a una ditta specializzata autorizzata nei casi prescritti,
- di smaltire o far smaltire correttamente i materiali contenenti amianto.

Il cliente / Il committente / La direzione dei lavori conferma (spuntare ciò che interessa)

- che l' imprenditore si informa sulla presenza di materiali contenenti amianto e che il cliente / il committente / la direzione dei lavori si è informato/a sui rischi per la salute derivanti dall'amianto,
- che l' imprenditore è stato informato della presenza di materiali contenenti amianto e del luogo in cui sono collocati,
- che l' imprenditore non è stato informato della presenza di materiali contenenti amianto e del luogo in cui sono collocati e che il cliente non ne è a conoscenza,
- che in taluni casi, per proteggere la salute, è necessario effettuare analisi del materiale destinate a verificare il tenore di amianto,
- di aver preso atto che i lavori su materiali contenenti amianto richiedono misure e interventi particolari e che i lavori su materiali con amianto debolmente agglomerato possono essere eseguiti unicamente da ditte specializzate,
- che i costi di analisi, misure e interventi nonché quelli della ditta specializzata sono a carico del cliente (committente). Ciò riguarda in particolare anche spese aggiuntive dovute a lavori con materiali contenenti amianto non ancora noti o che non potevano esserlo al momento della presentazione dell'offerta o della conclusione del contratto d'opera,
- di rifiutare le bonifiche raccomandate dall' imprenditore.

Sulla base di quanto sopra l'imprenditore declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni alla salute riscontrati in utenti o abitanti dell'opera edilizia in seguito a lavori su materiali contenenti amianto. Declina altresì qualsiasi responsabilità per bonifiche da amianto e altre misure realizzate nell'opera, resesi necessarie in seguito a lavori da lui eseguiti.

Sono esclusi da questa limitazione della responsabilità danni riconducibili a comportamenti intenzionali o di grave negligenza.

Luogo e data

I cliente / Il committente / La direzione dei lavori

L'imprenditore